

Avviso pubblico
per la concessione di *buoni spesa alimentari* in favore di:

- nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- nuclei familiari, anche monopersonali, in condizioni di povertà

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali

Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 497 del 1 dicembre 2020;

Visto il bando "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza covid 19" che la Regione Toscana ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 9 dicembre 2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.524 del 22 dicembre 2020, avente per oggetto "POR-FSE 2014-2020. Asse B. Inclusione sociale e lotta alla povertà. Regione Toscana. Decreto dirigenziale n. 20130 del 9 dicembre 2020. Avviso pubblico - azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid-19 – Indirizzi";

Visto il Decreto RT del 30.12.2020 con il quale il Comune di Firenze risulta assegnatario dei finanziamenti di cui alla Delibera GR n. 1458/2020 Azione 2;

Rende Noto

che l'Amministrazione Comunale di Firenze ha avviato le procedure per l'assegnazione di buoni spesa alimentari in favore di nuclei familiari, anche monopersonali, più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 (dichiarata con Delibera del Consiglio del Ministri del 31/01/2020 e successivamente prorogata) o in condizioni di povertà.

L'assegnazione dei buoni spesa avverrà in base ai requisiti e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 1 – Oggetto dell'avviso

Il presente avviso pubblico è finalizzato all'erogazione di buoni spesa alimentari, spendibili presso gli esercizi commerciali indicati in elenchi pubblicati e disponibili sulla rete civica del Comune di Firenze, all'interno della scheda servizio relativa ai buoni spesa, in favore dei nuclei familiari anche monopersonali in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso alla richiesta dei buoni spesa

Possono accedere alle misure del presente avviso, nuclei familiari, anche monopersonali:

- a) iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Firenze al momento della richiesta che non abbiano già presentato domanda e ottenuto buoni spesa in riferimento
-

all'avviso sui buoni spesa finanziato dal Governo e pubblicato (con determinazione dirigenziale n.11131 il 4/12/2020);

- b) non residenti con regolare permanenza sul territorio del Comune di Firenze;
- c) in attesa del perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Firenze.

Non sono ammessi, alla presente procedura, i cittadini non residenti nel Comune di Firenze e residenti in altri Comuni del territorio italiano, a meno che non siano già seguiti dai Servizi Sociali territoriali del Comune di Firenze.

Tutti i richiedenti, se la domanda non è stata presentata tramite credenziali di identità digitale, dovranno allegare a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità fronte/retro in corso di validità e leggibile da cui risulti la foto e le generalità, come previsto dall'art. 38 del DPR 445/2000 per la validità dell'istanza e delle autodichiarazioni.

I richiedenti di cui al punto a) devono essere in possesso, alternativamente, di:

1. **Isee corrente** in corso di validità di importo inferiore a Euro 20.000,00 e del numero di protocollo DSU dell'Isee corrente;¹
2. **Isee ordinario** in corso di validità di importo inferiore a Euro 20.000,00. In questo caso, il richiedente, al fine di dimostrare gli effetti economici derivanti dal Covid-19, deve dichiarare di trovarsi, alla data del 1 settembre 2020 o successiva, in una delle seguenti condizioni lavorative allegando apposita documentazione:
 - I. lavoratore **dipendente a tempo indeterminato** in condizione di disoccupazione conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro o in condizione di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, subite in data successiva al 31 gennaio 2020;
 - II. lavoratore **dipendente a tempo determinato**, ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, in condizione di disoccupazione conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro o al mancato rinnovo del contratto di lavoro o in condizione di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, subite in data successiva al 31 gennaio 2020;
 - III. lavoratore **dipendente con contratto intermittente o a chiamata** che ha subito, in data successiva al 31 gennaio 2020, la consistente riduzione della propria attività;
 - IV. lavoratore **autonomo titolare di partita iva** che, in data successiva al 31 gennaio 2020, ha cessato la propria attività o ha subito una riduzione, nel periodo 1 giugno 2020 – 31 dicembre 2020, del 25% del fatturato derivante dalla propria attività, in rapporto al fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019.

Il cittadino che dichiara di trovarsi in una delle situazioni suddette dovrà allegare, pena l'esclusione, documentazione leggibile e che dimostri lo stato di persistente disagio economico. Per "documentazione che dimostri lo stato di disagio economico" (**persistente alla data del 1 settembre 2020 o data successiva**) si intendono:

¹ Attenzione **I'ISEE corrente** è l'attestazione **aggiornata ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi** (o, in alcuni casi, degli ultimi due) in quanto l'ISEE calcolato secondo le regole ordinarie fa riferimento al secondo anno fiscale precedente la sottoscrizione della DSU e potrebbe non rispecchiare più la situazione economica familiare; si può richiedere se un componente del nucleo familiare ha avuto: riduzione del reddito, cassa integrazione, interruzione/cessazione dei trattamenti socio assistenziali, cessazione della partita iva, o se è stata verificata una rilevante riduzione (superiore al 25%) del reddito del nucleo familiare rispetto a quello indicato nell'ISEE ordinario.

con riferimento alle condizioni di cui ai punti I) e II)

- buste paga o dichiarazione del datore di lavoro (in cui si evinca necessariamente il nominativo del lavoratore) da cui risulti l'attivazione di Fondo Integrazione Salariale (FIS), Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o altro ammortizzatore sociale equivalente INPS;
- dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, da cui risulti il nominativo del lavoratore, di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con eventuale attivazione di Fondo Integrazione Salariale (FIS), Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o altro ammortizzatore sociale equivalente INPS;
- comunicazioni di Inps per attivazioni di NASPI successive al 31 gennaio 2020 il cui periodo di erogazione includa anche la data del 1 settembre 2020 o una data successiva;
- comunicazione del datore di lavoro di risoluzione del rapporto di lavoro in data successiva al 31 gennaio 2020 insieme a documentazione che dimostri la sussistenza dell'iscrizione al Centro per l'Impiego a partire dalla data dell'1 settembre 2020 o una data successiva;
- ogni altra documentazione idonea ad attestare adeguatamente la condizione di risoluzione, sospensione, riduzione di lavoro dichiarata purchè persistente alla data del 1 settembre 2020 o una data successiva;

con riferimento alle condizioni solo del punto II)

- copia del contratto di lavoro da cui si evinca la scadenza dello stesso in data successiva al 31 gennaio 2020 unitamente alla iscrizione al Centro per l'Impiego con data successiva al 1 settembre 2020;

con riferimento alla condizione di cui al punto III)

- per i lavoratori intermittenti o a chiamata, documenti comprovanti la riduzione del lavoro: contratto di lavoro e, unitamente, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro che riporti le generalità del lavoratore e la specifica sulla riduzione o interruzione (in corso alla data del 1 settembre 2020 o ad una data successiva) dell'attività lavorativa;
- comunicazione del datore di lavoro di risoluzione del rapporto di lavoro in data successiva al 31 gennaio 2020 insieme a documentazione che dimostri la sussistenza dell'iscrizione al Centro per l'Impiego sussistente alla data del 1 settembre 2020 o ad una data successiva;
- ogni altra documentazione idonea ad attestare adeguatamente la condizione di lavoratore dipendente con contratto intermittente o a chiamata, con consistente riduzione della propria attività. Tale riduzione deve persistere alla data del 1 settembre 2020 o ad una data successiva;

con riferimento alla condizione di cui al punto IV)

- autodichiarazione/autocertificazione del lavoratore autonomo che per cessazione della propria attività ha chiuso la partita IVA o ha ridotto, nel periodo 1 giugno 2020 – 31 dicembre 2020, del 25% il fatturato derivante dalla propria attività in rapporto al fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019;

3. **Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a Euro 6.000** per cittadini in condizioni di povertà.

Per nessuno dei 3 punti precedenti è necessario allegare l'attestazione ISEE perché è verificabile d'ufficio.

In considerazione dell'urgenza della misura e dello stato di emergenza sanitaria, in via straordinaria, le attestazioni Isee 2020 saranno considerate valide, ai fini della presentazione di istanze per la concessione di buoni spesa, fino al 31 gennaio 2021.

I richiedenti non comunitari di cui al punto b) all'art. 2 e i cittadini di cui al punto c) non iscrivibili nei termini della presente procedura nei registri dell'Anagrafe, saranno sottoposti ad una valutazione dei requisiti necessari per l'assegnazione dei buoni spesa, da parte della Direzione Servizi Sociali del Comune.

Tali richiedenti dovranno anche dimostrare la regolare permanenza sul territorio del Comune di Firenze allegando alla richiesta uno dei seguenti documenti:

- permesso di soggiorno valido;
- permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa (60 giorni);
- decreto di riconoscimento di una forma di Protezione internazionale (asilo o sussidiaria o casi speciali) da parte della Commissione territoriale asilo;
- ricevuta postale della richiesta del primo rilascio del permesso di soggiorno a seguito dell'emersione 2020 e, insieme, modello 209 del Ministero degli Interni;
- decreto del Tribunale per i Minorenni per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 della l. 286/98.

Anche i richiedenti comunitari di cui al punto b) dell'art. 2 saranno sottoposti ad una valutazione dei requisiti necessari per l'assegnazione dei buoni spesa, da parte della Direzione Servizi Sociali del Comune. Gli stessi, se la domanda non è stata presentata tramite credenziali di identità digitale, dovranno allegare a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità fronte/retro in corso di validità e leggibile da cui risulti la foto e le generalità, come previsto dall'art. 38 del DPR 445/2000 per la validità dell'istanza e delle autodichiarazioni.

Art. 3 – Calcolo dell'importo dei buoni spesa

Per i richiedenti di cui al punto a) dell'art. 2, l'importo dei buoni spesa sarà determinato dal sistema in automatico in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro scala di equivalenza</i>	<i>Importo buono spesa</i>
1	1,00	€ 150,00
2	1,57	€ 235,50
3	2,04	€ 306,00
4	2,46	€ 369,00
5 o più	2,85	€ 427,50
<i>a cui sommare</i>		
presenza di componenti minorenni con meno di tre anni alla data del 1 dicembre 2020	0,30 (per ogni componente)	€ 45,00

Il valore complessivo dei buoni spesa alimentare sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore di 10 Euro.

Per i richiedenti non rientranti nel punto a) dell'art. 2, la Direzione Servizio Sociali erogherà buoni spesa per un valore forfettario di:

- Euro 80 se il richiedente dichiara di non avere conviventi nel proprio nucleo;
 - Euro 150 se il richiedente dichiara di avere uno o più conviventi nel proprio nucleo.
- e dovranno indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione della domanda, i dati anagrafici dei componenti il proprio nucleo ai fini dell'individuazione dell'importo dei buoni e dei successivi controlli.

Per i richiedenti di cui al punto c) dell'art. 2, tuttavia, potranno essere applicati i conteggi secondo la tabella sopra riportata, previa verifica della richiesta di iscrizione nei registri anagrafici. A seguito di esito positivo di tali verifiche, il richiedente potrà infatti essere iscritto nei registri anagrafici dei residenti del Comune di Firenze e presentare quindi domanda come residente. In caso di esito negativo, il richiedente potrà ricevere o Euro 80 o Euro 150.

Art. 4 – Modalità di richiesta dei buoni spesa

La procedura per la richiesta dei buoni spesa è esclusivamente on-line.

Non sono ammesse richieste cartacee, per mail, per call center, né presentandosi fisicamente in qualcuno degli uffici del Comune di Firenze.

Il richiedente dovrà accedere al servizio on line (SOL) disponibile sulla scheda servizio dedicata.

Il servizio è accessibile sia dai cittadini che non dispongono di una identità digitale, che dai cittadini in possesso di credenziali dei sistemi SPID, CIE, CNS e 055055.

I richiedenti che presentano istanza senza credenziali di identità digitale, sono tenuti ad allegare, pena esclusione, come previsto dall'art. 38 del DPR 445/2000 per la validità dell'istanza e delle autodichiarazioni, la fotocopia del documento di identità in corso di validità, leggibile, da cui risulti la foto, le generalità e la scadenza.

È possibile presentare richiesta una sola volta per ciascun nucleo familiare, ovvero la richiesta non sarà replicabile da nessuno dei membri dello stesso nucleo.

Il richiedente dovrà seguire la procedura on line (SOL) che risulterà differenziata:

- i cittadini residenti dovranno dichiarare lo status economico in cui si trovano e allegare, in caso di Isee ordinario di importo inferiore ai 20.000,00 Euro, la documentazione comprovante una delle situazioni lavorative sopra descritte;
- i cittadini di cui al punto b) all'art. 2 saranno sottoposti ad una verifica dei requisiti da parte della Direzione Servizi Sociali del Comune ed a valutazione sullo stato di necessità;
- i cittadini di cui al punto c) in attesa del perfezionamento dell'iscrizione nei registri dell'Anagrafe, pur avendo fatto domanda d'iscrizione entro i termini della presente procedura, saranno verificati dagli Uffici dell'Anagrafe.

Art. 5 – Modalità di ritiro dei buoni spesa e validità

I buoni spesa saranno erogati in forma cartacea, in un'unica soluzione, con il ritiro degli stessi presso:

- lo Sportello al Cittadino del Quartiere di residenza, nel caso in cui il richiedente ricada nella fattispecie a) dell'art. 2;
- la sede della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, sita in Viale de Amicis 21, nel caso in cui il richiedente ricada nelle fattispecie diverse dalla lettera a) dell'art. 2.

Al termine dell'istruttoria o della valutazione da parte della Direzione Servizi Sociali, il Comune invierà alla mail indicata dal richiedente, una comunicazione contenente l'accoglimento dell'istanza

o il suo rigetto. In caso di accoglimento la mail conterrà l'indicazione del numero di buoni cui ha diritto il richiedente e il link ad una agenda on line di prenotazione per il ritiro dei buoni. Senza prenotazione sull'agenda elettronica, al fine di non creare assembramenti nei locali dedicati al ritiro, non è possibile ritirare i buoni spesa.

Non sono ammessi indirizzi *pec* quali destinatari delle suddette comunicazioni.

I buoni cartacei potranno essere spesi esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari, con esclusione di alcolici, e beni di prima necessità per la cura e l'igiene della persona e degli ambienti presso gli esercizi commerciali (grandi e medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato), le farmacie e le parafarmacie che si convenzioneranno con il Comune, all'interno dell'elenco degli esercenti pubblicato nella scheda servizio dedicata.

Tali buoni non danno diritto a resto e sono spendibili entro e non oltre il 30 aprile 2021.

Art. 6 – Gestione delle istanze

Il criterio di ordinamento delle richieste è quello derivante dalla data e ora di inoltro dell'istanza, registrate dal servizio on line.

Nel caso in cui alla data di chiusura del Servizio on line non si esaurissero i fondi, il Comune provvederà a ripartirli secondo un criterio che garantisca l'equa suddivisione fra coloro che hanno presentato domanda con esito positivo dell'istruttoria. Potranno beneficiare della ripartizione anche i cittadini che abbiano già presentato domanda e ottenuto buoni spesa in riferimento all'avviso sui buoni spesa finanziato dal Governo e pubblicato (con determinazione dirigenziale n.11131) il 4 dicembre 2020.

Data, orario di avvio, chiusura del Servizio On Line e informazioni utili per la presentazione delle richieste, saranno pubblicate sul sito del Comune di Firenze www.comune.fi.it, nella sezione dedicata ai Servizi Sociali <https://sociale.comune.fi.it/> e sulla scheda servizio dei buoni spesa.

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Il Comune di Firenze provvederà alla verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Art. 8 - Adempimenti in materia di tutela della riservatezza

I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della legislazione vigente, unicamente per le finalità connesse alla gestione relative alle misure di solidarietà alimentari a favore della cittadinanza di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 497 del 1 dicembre 2020. Il Titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Otello Cini (rpdprivacy@comune.fi.it).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI
Dott. Vincenzo Cavalleri